



Ministero dell'economia e delle finanze

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 14 novembre 1967, n. 1095, e successive modificazioni e integrazioni, sul "riposo festivo per le rivendite di generi di monopolio" (c.d. tabaccherie);

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto l'articolo 6 della legge n. 85 del 1990, laddove stabilisce che a tutte le concessioni del gioco del lotto si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e successive modificazioni ed al Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1958, n. 1074 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi n. 528 del 1982 e n. 85 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle Finanze del 17 marzo 1993 e successive modifiche con il quale è stato affidato in concessione alla Società Lottomatica s.p.a. la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato;

Visto il decreto legge 28 aprile 2009 n. 39 e, in particolare, l'articolo 12 lettera d) che ha previsto, al fine di rendere flessibile l'utilizzo del giorno di riposo settimanale, la possibilità di apertura delle tabaccherie anche nei giorni festivi, intendendosi per tali le giornate domenicali;

Ritenuto che i concessionari per la rivendita dei generi di monopolio possono scegliere di fissare il giorno riposo anche in giorni diversi dai festivi;

Considerato che alcuni rivenditori di generi di monopolio sono già autorizzati alla apertura festiva e ad effettuare la raccolta di giochi diversi da quelli del lotto;

Ritenuto opportuno uniformare l'offerta di gioco, rendendo possibile all'utenza - analogamente a quanto accade per gli altri giochi - di accedere al gioco del lotto anche nei giorni festivi;

Decreta

Articolo 1

1. È autorizzata l'apertura delle tabaccherie anche nei giorni festivi. Il riposo infrasettimanale facoltativo è disciplinato dalla procedura di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 14 novembre 1967, n. 1095, indipendentemente dal luogo di ubicazione delle tabaccherie stesse.
2. È autorizzata la raccolta del gioco del lotto anche nei giorni di apertura festiva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 10 GIU. 2009

Raffaele Ferrara